

N. 9328 - 6358 di repertorio
**VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA
FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI PAVIA -
O.N.L.U.S., ai fini del conseguimento della iscrizione
al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2023 (duemilaventittré),
in questo giorno 12 (dodici)
del mese di Giugno

In Pavia nel mio studio in Corso Mazzini n. 10, alle ore
16,10 sedici e dieci

Avanti a me Dottoressa Paola Rognoni, notaio in Pavia ed
iscritto al Collegio Notarile di Pavia,
alla presenza dei testi a me noti ed idonei come essi
confermano signori

Antonella Bariani nata a Mortara il 28 novembre 1967,
residente a Voghera, Via Barbieri n. 226,

Andrea Maschera nato a Torino il 24 novembre 1991,
residente a Pavia, Strada Persa n. 7/A,

è comparso

l'ing. GIANCARLO MARIA ALBINI, nato a Lungavilla (PV) il
30 gennaio 1954, residente e domiciliato ai fini del
presente atto in Pavia (PV), Via Perelli n. 11, codice
fiscale LBN GCR 54A30 B387E, che dichiara di intervenire
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione denominata **"Fondazione
Comunitaria della Provincia di Pavia - O.N.L.U.S."** con
sede in Pavia, Via Perelli 11, codice fiscale
01943680189, già iscritta al Registro delle Persone
Giuridiche Private presso la Regione Lombardia al n.
1445 e al Repertorio Economico Amministrativo della
Camera di Commercio di Pavia al n. PV - 234120,
riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione
Lombardia n. 05650 del 26 marzo 2002 (n. 0494).

Persona della cui identità personale io Notaio sono
certo, la quale

PREMETTE

con verbale a rogito Notaio Francesco Gallotti di Pavia
del giorno 23 ottobre 2020 n. 8324 - 6252 di rep.
registrato a Pavia il 27 ottobre 2020 al n. 15030 serie
1T, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha
approvato un nuovo testo di Statuto in adeguamento alla
normativa del Terzo Settore che trovasi ivi allegato
sotto "A". Detto Statuto ha previsto tra l'altro, a far
data dalla piena efficacia del nuovo Statuto, la
modifica dell'oggetto e dello scopo della Fondazione e
della denominazione dell'Ente che diverrà "Fondazione
della Comunità della Provincia di Pavia Ente
Filantropico".

Con istanza inviata alla Regione Lombardia e

Registrato a PAVIA
il 15 giugno 2023
al N. 9394 serie 1T
esatti Euro 200,00

protocollata il 13 novembre 2020 al n.U1.2020.018919 la Fondazione richiedeva alla Regione Lombardia l'approvazione del nuovo testo di statuto. La Regione Lombardia preso atto che l'Ente ebbe a deliberare il nuovo testo di Statuto al fine di adeguarsi alle norme del Terzo Settore da ricondursi alla operatività del RUNTS, che pertanto l'esercizio della funzione di verifica e di accertamento circa l'effettiva conformità del nuovo testo statutario alle disposizioni del Codice del Terzo Settore sarà rappresentata dal procedimento di controllo finalizzato all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - di seguito per brevità RUNTS - a cura del relativo Ufficio Regionale, tratteneva agli atti della Direzione Regionale lo stesso Statuto sino al concretizzarsi delle condizioni disciplinate dal D. Legisl. 117/2017.

Premette altresì che:

- in occasione della assunzione della citata delibera del 23 ottobre 2020, la Fondazione deliberò di prevedere l'entrata in vigore del nuovo statuto con decorrenza dal termine iniziale di cui all'art. 104 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e di ogni altro termine di legge,

- il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella riunione del giorno 15 dicembre 2022, per estratto notarile autentico allegato sotto "A" a mio atto n. 9302-6338 di rep. del 20 aprile 2023, registrato a Pavia il 24 aprile 2023 al n. 6198/1T, ha deliberato di procedere alla iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore stante la sopravvenuta operatività dello stesso, indipendentemente dal rilascio della autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101 comma 10 del D. Legisl. 117/2017 e ha conferito delega al Presidente della Fondazione per il compimento di ogni atto e adempimento necessario o utile all'iscrizione della Fondazione nel predetto Registro Unico Nazionale con facoltà di apportare al citato Statuto le modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità in sede di esecuzione degli adempimenti connessi.

La Fondazione, previa acquisizione dell'attestazione rilasciata da me notaio circa la sussistenza dei requisiti richiesti ed in particolare del patrimonio minimo richiesta per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con il citato mio atto del 20 aprile 2023 n. 9302-6338 di rep. al quale è allegata la perizia asseverata in data 20 aprile 2023 dal dottor Fabio Maestri nato a Pavia il 23 novembre 1972, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia e al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

al numero 125301, richiedeva l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in data 24 aprile 2023: alla pratica veniva assegnato l'identificativo n. 872983.

Ai fini della iscrizione al RUNTS occorre altresì rimuovere la condizione che subordinava l'entrata in vigore del nuovo statuto con decorrenza dal termine iniziale di cui all'art. 104 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e di ogni altro termine di legge, al fine di conseguire l'iscrizione medesima.

CIO' PREMESSO

il comparente chiede a me Notaio di far risultare, da questo pubblico verbale, la delibera assumenda.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue: esso comparente nella predetta qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente del giorno 15 dicembre 2022, con la quale il Consiglio ha conferito delega al Presidente della Fondazione per il compimento di ogni atto e adempimento necessario o utile all'iscrizione della Fondazione nel predetto Registro Nazionale con facoltà di apportare al citato Statuto le modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità in sede di esecuzione degli adempimenti connessi, in ottemperanza alle richieste pervenute dall'Ente tutorio, riconfermate le ragioni dell'opportunità delle proposte modifiche,

delibera

1) di modificare l'articolo 20 del citato statuto che oggi così recita

"L'efficacia del presente statuto è subordinata oltre che al verificarsi dei termini di legge previsti dalla vigente normativa di settore, al decorrere del termine iniziale di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e di ogni altro termine di legge.

Decorso il medesimo termine cesseranno di avere efficacia le disposizioni di cui allo statuto in precedenza vigente.

In via transitoria è convenuto che gli organi della fondazione che saranno in carica al momento della piena efficacia del presente statuto continueranno a permanere in carica fino alla loro naturale scadenza salvo dimissioni o cessazione per altra causa prevista dal previgente statuto, così che le norme previste dal presente statuto per la nomina degli organi sociali troveranno loro prima applicazione con riferimento alla prima nomina successiva alla suddetta piena efficacia del presente statuto.",

abrogando la condizione subordinativa ivi apposta e di approvare il nuovo testo dell'articolo 20 che così

reciterà:

" Articolo 20

Norme transitorie

Gli organi della Fondazione attualmente in carica continueranno a permanere in carica fino alla loro naturale scadenza salvo dimissioni o cessazione per altra causa prevista dal previgente statuto.

Le norme previste dal presente statuto per la nomina degli organi sociali troveranno la loro prima applicazione con riferimento alla prima nomina successiva ad avvenuta iscrizione al RUNTS.";

2) di dare atto che il nuovo testo di Statuto è quello che steso su otto fogli firmati dal comparso, dai testi e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** dove si è recepita l'intervenuta modifica dell'articolo 20;

3) di dare mandato al Presidente del Consiglio perchè abbia a svolgere tutte le pratiche necessarie alla pubblicizzazione della presente deliberazione e al perfezionamento della procedura di iscrizione al RUNTS. Null'altro essendovi a deliberare la seduta è tolta alle ore 16,20 sedici e venti.

Ho letto il presente atto presenti i testi al comparente che lo approva, conferma e sottoscrive con i testi e me notaio alle ore 16,20 sedici e venti, omessa la lettura dell'allegato per volontà del comparente stesso.

Consta di due fogli in parte manoscritti da me notaio e in parte dattiloscritti nelle forme di legge da persona di mia fiducia per otto facciate.

F.to: Giancarlo Maria Albini

" Antonella Bariani teste

" Andrea Maschera teste

" Paola Rognoni notaio

Allegato **"A"** ad atto n. 9328 - 6358 di rep.

STATUTO

della

FONDAZIONE DI COMUNITA' DELLA PROVINCIA DI PAVIA

ENTE FILANTROPICO

Preambolo

La Fondazione di Comunità della Provincia di Pavia costituita per iniziativa della Fondazione Cariplo, opera per favorire e supportare lo sviluppo economico, sociale e civile del territorio della Comunità della Provincia di Pavia.

Essa intende contribuire a sviluppare strategie e modelli innovativi di coesione sociale che, attraverso sistemi integrati, siano in grado di comprendere e affrontare la crescente complessità del bisogno delle proprie comunità di riferimento.

La Fondazione rappresenta un patrimonio dei cittadini volto a sostenere comunità coese ed integrate, attraverso il coinvolgimento e la messa in rete di tutti gli attori dell'ecosistema.

Istituzioni, cittadini, imprese e operatori del terzo settore sono chiamati a partecipare e a mettere a disposizione risorse e competenze su progettualità di utilità sociale ed interesse generale volte a promuovere innovazione e ad alimentare una cultura del dono e della solidarietà.

Articolo 1

Denominazione

1. È costituita una fondazione denominata **"Fondazione della Comunità della Provincia di Pavia Ente Filantropico"** (di seguito la "Fondazione").

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Pavia Via Perelli, 11.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere istituiti per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale allo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nel territorio della Provincia di Pavia.

3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 117/2017, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale nel rispetto dei seguenti principi:

1. la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del

proprio patrimonio e di quello a lei affidato da Enti e soggetti terzi;

2. la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione;

3. la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione comparativa volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi;

4. la Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento e produttivi di effetti sullo stesso nonché enti con sede od operanti su tale territorio anche per la realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali;

5. la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini;

6. la Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, la programmazione pluriennale, la programmazione annuale e le deliberazioni relative alle attività istituzionali;

7. la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.

La Fondazione, pertanto, - seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le iniziative e i progetti riconducibili alle attività di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017 che intende supportare;

- attua la promozione ed il finanziamento di iniziative scientifiche nel settore della medicina Cardiovascolare, nonché la concessione di borse di studio, per la specializzazione nel predetto settore ed il finanziamento e l'acquisto di apparecchiature necessarie alla ricerca nel suddetto settore; i criteri e le modalità di erogazione delle rendite in conformità allo scopo sopra previsto, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione; la Fondazione in particolare svolgerà le proprie attività in stretto rapporto con la divisione di Cardiologia del Policlinico S.Matteo di Pavia e con la Scuola di Specializzazione di Cardiologia dell'Università degli Studi di Pavia sviluppando gli scopi sopracitati;

- promuove la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità del territorio e della comunità;
- sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;
- sollecita donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni, le imprese e i cittadini;
- collabora con enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione.

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e risorse

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio vincolato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
- dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
- dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 117/2017 la Fondazione trae le risorse necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

4.2 Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

4.3 La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore.

4.4 Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva il principio della prudenza nel rispetto dei seguenti criteri:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio;
- b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Articolo 5

Organi, ineleggibilità, decadenza e requisiti

5.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

5.2 Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:

- a. coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione europea, del Governo italiano, della Corte Costituzionale, nonché coloro che

siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
c. il Presidente, gli assessori, i consiglieri ed i revisori della Regione Lombardia, i Presidenti, i sindaci, gli assessori, i consiglieri ed i revisori dei Comuni della Provincia e della Comunità Montana, facenti parte del territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di dodici mesi;

d. coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione;

e. coloro che concorrono, quali componenti del Comitato di nomina, alle nomine degli organi della Fondazione.

5.3 Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza al momento del conferimento dell'incarico e la successiva vigenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

5.4 Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il membro dell'Organo di controllo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza, previa comunicazione al Presidente della Fondazione.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio") composto da un minimo di 9 a un massimo di 11 membri, incluso il Presidente ed i due membri di diritto di cui al comma successivo.

Sono membri di diritto:

- il Direttore dell'Unità complessa di Cardiologia della Fondazione Policlinico S. Matteo di Pavia;

- il Direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell'Università degli Studi di Pavia.

Anche per i predetti membri di diritto sarà necessaria la preventiva designazione e nomina da parte del Comitato di Nomina, come infra specificato, e dureranno in carica per il tempo previsto dal successivo articolo 6.3, salvo il disposto del comma successivo.

Ove prima della scadenza un membro di diritto cessi dalla carica rispettivamente di Direttore dell'Unità complessa di Cardiologia della Fondazione Policlinico S. Matteo di Pavia e di Direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell'Università degli Studi di Pavia, esso decadrà dalla carica di Consigliere di Amministrazione e dovrà essere sostituito dal

Consiglio di Amministrazione per cooptazione conformemente al disposto del successivo articolo 6.4. Ove per qualsiasi ragione cessi di esistere l'Unità complessa di Cardiologia della Fondazione Policlinico S. Matteo di Pavia o la Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell'Università degli Studi di Pavia, cesseranno di diritto le cariche di Consigliere di Amministrazione in capo al rispettivo Direttore e il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua o alla loro sostituzione per cooptazione conformemente al disposto del successivo articolo 6.4. In relazione alle nomine successive a tale momento, il Comitato di nomina non avrà più alcun vincolo nella scelta dei Consiglieri.

6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati con le seguenti modalità:

a) un membro e' nominato da Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, denominata anche "Fondazione Cariplo", con sede in Milano, Via Daniele Manin numero 23, codice fiscale 00774480156;

b) gli altri membri, ivi inclusi quelli di diritto come sopra determinati, sono nominati dal Comitato di Nomina. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio è determinato di volta in volta dal Comitato di Nomina.

Il Comitato di Nomina è composto da:

- Prefetto della Provincia di Pavia o, nel caso di sopravvenuta decadenza dell'istituzione, l'autorità di riferimento governativo dell'area già provinciale;
- Presidente della Provincia di Pavia o, nel caso di sopravvenuta decadenza dell'istituzione, l'autorità di riferimento governativo dell'area già provinciale;
- Rettore dell'Università degli Studi di Pavia o persona da lui delegata;
- Vescovo della Diocesi di Pavia o da persona da lui delegata;
- Vescovo della Diocesi di Tortona o da persona da lui delegata;
- Vescovo della Diocesi di Vigevano o da persona da lui delegata;
- Presidente del Consiglio Notarile di Pavia o da persona da lui delegata;
- il Presidente della Fondazione Cariplo o da persona da lui delegata.

Il Comitato di nomina e' presieduto dal Prefetto della Provincia di Pavia ed e' convocato dalla medesima Autorità o dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta sia necessario provvedere al rinnovo di una nomina o qualora lo si ritenga opportuno.

Il Comitato di nomina e' validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Al Comitato di nomina si applicano, in quanto compatibili, le norme sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

6.3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre anni, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza, e possono essere rinominati.

Resta fermo quanto sopra disposto circa la decadenza dalla qualifica di Consigliere per il membro di diritto che abbia perso, prima del termine naturale del mandato, la qualifica di Direttore dell'Unità complessa di Cardiologia della Fondazione Policlinico S. Matteo di Pavia o di Direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell'Università degli Studi di Pavia.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può esercitare un massimo di tre mandati complessivi.

Detto limite non vale per i Consiglieri che siano "membri di diritto", che potranno essere nominati anche oltre i tre mandati, ove ricoprano per più di detto tempo la carica di Direttore dell'Unità complessa di Cardiologia della Fondazione Policlinico S. Matteo di Pavia e di Direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell'Università degli Studi di Pavia.

6.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso:

- del consigliere nominato ai sensi dell'art. 6.2 a), il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a richiedere a Fondazione Cariplo di nominare il sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio;

- di uno dei consiglieri nominati ai sensi dell'art. 6.2 lett. b), il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

Articolo 7

Competenze del Consiglio di Amministrazione

7.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione;

- b) approva i testi dei bandi, valuta i progetti su proposta delle Commissioni interne, se costituite, e delibera l'erogazione dei contributi;

- c) redige la relazione annuale sull'attività svolta, ne predispone e ne esegue i programmi;

d) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;

e) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo;

f) redige e approva annualmente il bilancio sociale;

g) definisce la struttura operativa della Fondazione;

h) può nominare, eventualmente, un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;

i) conferisce incarichi professionali;

j) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente e dei collaboratori;

k) approva contratti di qualsiasi natura prima della loro sottoscrizione da parte del Presidente;

l) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale;

m) nomina il Direttore determinandone le funzioni;

n) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente;

o) nomina i membri del Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 9 dello statuto;

p) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

q) amministra il patrimonio della Fondazione;

r) delibera le modifiche allo statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo;

s) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 15 dello statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo;

t) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;

u) delibera sulla costituzione di patrimoni o fondi destinati;

v) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

w) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

7.2 Il Consiglio può autorizzare il Presidente a nominare, per conto della Fondazione, procuratori per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 8
Riunioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia.

8.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

8.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per audio-videoconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

8.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Direttore della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

8.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo

che si tratti di assemblea totalitaria):

- i luoghi eventualmente audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire (in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovra' essere predisposto un foglio delle presenze) ovvero

- la possibilita' per il Consigliere di collegarsi a sua cura e spese agli altri partecipanti alla riunione e al Presidente con mezzi audio / video idonei a garantire le condizioni di cui ai precedenti punti, indicandone le modalita'.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 9

Comitato Esecutivo

9.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente della Fondazione, dal Consigliere nominato dalla Fondazione Cariplo e da altri due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

9.2 Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni di ordinaria amministrazione delegate dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive al Comitato Esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega e valuta, sulla base della relazione del Comitato Esecutivo, il generale andamento della gestione.

9.3 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 7.

9.4 Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi sulle attività svolte dal Comitato Esecutivo in esecuzione delle attribuzioni delegate.

9.5 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti o l'Organo di Controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del precedente articolo 9.

Articolo 10

Presidente - Vice Presidente - Rappresentanza

10.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni

ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

10.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

10.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Al Vice Presidente , nell'ambito dei poteri lui conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 11

Il Direttore

11.1 Il Direttore, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione ed è dipendente della Fondazione a tutti gli effetti. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

11.2 Possono inoltre essere delegati al Direttore ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

11.3 Il Direttore redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (quando la funzione di segretario non è svolta da un Notaio), sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

11.4 La carica di Direttore è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 12

Organo di Controllo

12.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 Se monocratico è nominato da Fondazione Cariplo, se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti (dei quali un membro effettivo e uno supplente

nominato da Fondazione Cariplo, mentre i restanti due membri effettivi e uno supplente sono nominati dal Comitato di Nomina).

L'Organo di Controllo resta in carica per tre anni, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati. Ciascun membro dell'Organo di Controllo può rivestire la carica per un massimo di tre mandati complessivi.

12.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

12.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Presidente notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

12.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Comitato di Nomina.

12.8 L'Organo di Controllo, senza diritto di voto, è invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12.9 Alle riunioni dell'Organo di Controllo, se collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del presente statuto in quanto compatibili.

12.10 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 13

Compensi per le cariche sociali

13.1 Agli amministratori e a chiunque sia membro di un organo della Fondazione, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 13.2, non possono essere riconosciuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione.

13.2 All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

13.3 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti all'Organo di Controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 14

Esercizio Finanziario - Bilancio - divieto di ripartizione di utili

14.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

14.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs 117/2017.

Il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 117/2017, dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

14.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 15

Operazioni straordinarie

15. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo il parere non vincolante di Fondazione Cariplo, con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica e nel rispetto della disciplina di legge di volta in volta applicabile.

Articolo 16

Libri sociali

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione tiene:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del medesimo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura del medesimo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo, tenuto a cura del medesimo.

Nei medesimi libri devono essere riportate, in ordine cronologico, le deliberazioni dei relativi Organi.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di ogni riunione.

Articolo 17

Scioglimento

17.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile e per tutte le altre cause previste dalla legge. In caso di estinzione della Fondazione, verra' nominato uno o più liquidatori ai sensi di legge.

17.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'ente, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale di cui all'art. 9 del D.

Lgs. 117/2017.

Articolo 18

Clausola Compromissoria

18.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra la Fondazione e amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti ai loro rapporti reciproci in materia di diritti disponibili, sarà risolta avvalendosi dell'istituto della conciliazione così come verrà attuata e regolamentata dalla Camera di Commercio locale. Se la conciliazione non dovesse sortire gli effetti auspicati la controversia sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

18.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

18.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente, avuto riguardo alla sede legale della società.

18.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

18.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

18.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 19

Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni, il D. Lgs 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

Articolo 20

Norme transitorie

Gli organi della Fondazione attualmente in carica continueranno a permanere in carica fino alla loro naturale scadenza salvo dimissioni o cessazione per altra causa prevista dal previgente statuto.

Le norme previste dal presente statuto per la nomina

degli organi sociali troveranno la loro prima applicazione con riferimento alla prima nomina successiva ad avvenuta iscrizione al RUNTS.

Pavia, 12 giugno 2023

F.to: Giancarlo Maria Albini

" Antonella Bariani teste

" Andrea Maschera teste

" Paola Rognoni notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale nei miei atti su supporto cartaceo, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.